

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta dell'11 marzo 2024)

Relatore di maggioranza: LUCA SERFILIPPI

Relatore di minoranza: FABRIZIO CESETTI

sulle proposte di legge:

- N. 145** **(testo base)** a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui
presentata in data 10 novembre 2022
NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA, COMPRESO L'AGRIVOLTAICO, E SU SPECCHI D'ACQUA
- N. 140** a iniziativa dei Consiglieri Serfilippi, Antonini, Marinelli, Bilò, Cancellieri, Marinangeli, Biondi, Menghi
presentata in data 20 ottobre 2022
NORME PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA
- N. 170** a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Vitri, Biancani, Carancini, Mastrovincenzo
presentata in data 6 marzo 2023
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI E RURALI DELLA REGIONE MARCHE IN ATTUAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE E PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA, COMPRESO L'AGROVOLTAICO, E SU SPECCHI D'ACQUA

*(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno
di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa)*

Nuova titolazione:

**NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN
ATTUAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE**

Testo base: pdl n. 145**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, nel perseguire gli obiettivi posti dalla Direttiva europea 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 e più in generale l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 stabilito da New Green Deal Europeo nonché della riduzione della dipendenza energetica, individua, in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), indicatori di compatibilità, compatibilità parziale e difficile compatibilità alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Ciò al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, nonché i valori ambientali, paesaggistici e storico culturali e sociali identitari della regione Marche.

2. All'individuazione si procede attraverso un contemperamento degli interessi coinvolti dalla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC), nel Piano regionale per l'energia ed il clima e nella normativa dell'Unione europea e statale in materia di energia, con i valori di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità, e in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica regionale.

3. Il contemperamento di tali interessi si ha attraverso l'individuazione preliminare di aree aventi valori primari da tutelare e aree che, in quantità

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, consapevole che il territorio regionale è caratterizzato da un numero consistente di siti ed ecosistemi che costituiscono punti di eccellenza ambientale, per garantire la transizione energetica del sistema socio-economico regionale con l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, in conformità al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

1 bis. Le norme di questa legge si applicano nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021 agli impianti fotovoltaici, agrivoltaici e flottanti o galleggianti, come definiti dalla normativa statale vigente in materia.

2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 è effettuata attraverso un contemperamento degli interessi coinvolti dalla realizzazione degli impianti di cui al comma 1bis, in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia, con i valori di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità, e in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica regionale.

3. *Soppresso*

sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, risultino indicativamente compatibili alla installazione delle varie tipologie impiantistiche.

Art. 2
(Campo di applicazione)

1. Questa legge si applica agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare costituiti da moduli fotovoltaici piani atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica e dalle infrastrutture di connessione alla rete e da tutte le altre componenti tecnologiche che fanno parte del medesimo impianto; gli impianti fotovoltaici, ai fini di questa legge, si suddividono in:

- a) Impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra: impianto nel quale la superficie assorbente e/o vetrata coperta dell'insieme dei moduli fotovoltaici risulta posata o infissa attraverso supporti sul terreno;
- b) Impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico): impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione qualificato come Superficie Agricola Utilizzata (SAU) secondo la definizione ISTAT; l'attività agricola deve essere oggetto di un piano colturale formalizzato, nel rispetto di quanto previsto dalla relazione agronomica approvata nell'ambito del rilascio della autorizzazione;
- c) Impianto agrivoltaico avanzato: impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
 - 1) adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
 - 2) prevede la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici;

Art. 2
(Campo di applicazione)

Soppresso

- d) Sistema agrivoltaico avanzato: sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest'ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area;
- e) Impianto fotovoltaico flottante o galleggiante: impianto per la produzione di energia elettrica costituito da moduli fotovoltaici che utilizzano specifiche tecnologie per il galleggiamento sull'acqua.

Art. 3

(Indicatori di difficile o limitata compatibilità, indicatori di idoneità e aree idonee)

1. Ai sensi dell'articolo 1, costituiscono:
- a) indicatori rappresentativi di valori primari da tutelare in termini di particolare vulnerabilità alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, gli indicatori elencati negli allegati A1 e A2 a questa legge.
Gli indicatori sono classificati in indicatori rappresentativi di valori primari da tutelare in termini di difficile compatibilità alla installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica collocati a terra, compreso l'agrivoltaico e su specchi d'acqua (A1) e indicatori con valori primari da tutelare in termini di compatibilità limitata all'installazione di impianti fotovoltaici di determinate dimensioni in termini di potenza (A2);
- b) indicatori di idoneità alla installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra, compreso l'agrivoltaico, gli indicatori elencati nell'allegato B a questa legge;
- c) aree idonee ai sensi del comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021 e dell'articolo 10 bis del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34:
- 1) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3, e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva

Art. 3

(Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti)

1. Costituiscono indicatori di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell'articolo 1 le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, individuate o individuabili in base ai seguenti ambiti di tutela:
- a) siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e relative fasce di rispetto (buffer zone);
- b) aree e beni di notevole interesse culturale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- c) gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del medesimo d.lgs. 42/2004, ad esclusione delle aree di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 KWp;
- d) zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica anche individuati dagli strumenti urbanistici generali, ad esclusione dei centri e nuclei storici per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp;
- e) zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- f) aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della

- 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), nonché i siti in cui sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nel rispetto comunque di quanto previsto al numero 9), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;
- 2) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) a condizione che sia stata certificata l'avvenuta bonifica o che l'installazione dell'impianto fotovoltaico non pregiudichi le residue attività da svolgersi per la bonifica dell'area;
 - 3) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento come individuate dal Piano regionale cave o dai Programmi provinciali attività estrattive;
 - 4) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
 - 5) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri purché non ricadano in aree vincolate ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - 6) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
 - 7) le aree a destinazione industriale, purché gli impianti fotovoltaici coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza, ciò anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti;
- legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e inserite nell'elenco delle aree naturali protette ad esclusione:**
- 1) per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp, delle aree parco B e C;
 - 2) per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 KWp, delle aree parco D;
- g) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;**
- h) aree importanti per uccelli e biodiversità (Important Bird and Biodiversity Area) e aree importanti per uccelli (Important Bird Area), ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp;**
- i) aree non comprese in quelle di cui alle lettere da a) ad h) che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità:**
- 1) fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette, ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 KWp;
 - 2) istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta regionale, ad esclusione delle aree di cui alla lettera f) per gli impianti ivi indicati;
 - 3) aree di connessione e continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali di cui alla Rete ecologica delle Marche (REM);
 - 4) ambiti di tutela dei crinali e dei versanti previsti nel Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 KWp;
 - 5) aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette;
 - 6) aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (2009/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
- l) aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., DE.CO, produzioni tradizionali), e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo, ad**

- 8) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 152/2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento, purché non ricadano in aree vincolate ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004;
- 9) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere purché non ricadano in aree vincolate ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004;
- 10) le aree che distano almeno 1 km dal perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del d.lgs. 42/2004, oppure, ai sensi dell'articolo 136 dello stesso decreto, che ricadono, comunque, nelle aree idonee individuate ai punti precedenti, ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che disciplina il procedimento autorizzativo per le aree contermini.
- esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp;**
- m) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrato nei piani di settore in materia di difesa e di gestione del rischio idrogeologico adottati dalle competenti autorità di bacino, ad esclusione:**
- 1) per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 KWp, delle aree a rischio di frana P3 o assimilate;**
- 2) per gli impianti con potenza anche superiore a 200 KWp, delle aree a rischio di frana P2 e P1;**
- n) aree tutelate per legge individuate ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti;**
- o) aree individuate dal Piano Paesaggistico Regionale di cui all'articolo 135 del d.lgs. 42/2004;**
- p) aree indicate dal Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) o dagli strumenti urbanistici generali comunali adeguati al medesimo ed individuate come non idonee dalla disciplina regionale vigente;**
- q) aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 2009/147/CE (Zone di Protezione Speciale) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp.**

Art. 3 bis

(Valutazione delle istanze)

1. Le istanze di insediamento di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 1, tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 3, sono valutate dagli enti competenti con riferimento alla tipologia degli stessi impianti, alle soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia.

2. Costituisce altresì parametro per l'insediamento nelle zone classificate agricole dagli

strumenti urbanistici comunali di impianti fotovoltaici con moduli posizionati a terra o agrivoltaici con potenza uguale o superiore ad 1 MWp, l'obbligo di asservire all'impianto medesimo altre zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali per una superficie pari almeno a 10 volte l'area occupata dall'impianto medesimo, insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini.

3. Ai fini di questa legge per asservimento si intende il vincolo pertinenziale, in regime di esclusività, tra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali e l'area su cui insiste l'impianto fotovoltaico; il relativo vincolo, di durata pari alla durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, è reso pubblico mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

4. Per gli impianti agrivoltaici di cui al comma 2, i richiedenti corredano il progetto dell'impianto con una relazione agronomica, asseverata da tecnico abilitato, e con la previsione di un sistema di monitoraggio ai fini della verifica e dell'attestazione della continuità dell'attività agricola o pastorale sull'area interessata.

5. Ai fini di questa legge per relazione agronomica si intende la relazione specialistica, asseverata da tecnico abilitato, che persegue l'obiettivo di descrivere, sia prima che dopo la realizzazione dell'impianto, l'uso agricolo del suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue e la capacità di fornire reddito agrario nell'arco temporale interessato dall'impianto.

Art. 3 ter

(Aree con indicatori di idoneità)

1. Costituiscono aree con indicatori di idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici:

- a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, incluse quelle dismesse;
- b) i terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno dieci annate agrarie;
- c) le superfici di tutte le strutture edificate, compresi capannoni industriali e parcheggi secondo soluzioni progettuali volte ad assicurarne la funzionalità;
- d) le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuto completamento dell'attività di recupero e ripristino

ambientale, o cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, sulle quali è sempre consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a condizione che le suddette aree non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica, riconosciuta dalla pianificazione territoriale e urbanistica, e qualora la realizzazione dell'impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima zona;

- e) le aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione di opere pubbliche o di attrezzature o impianti di interesse pubblico, nonché le relative aree di pertinenza e di rispetto;
- f) i siti ove sono già installati impianti della stessa tipologia e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto al secondo periodo della lettera a) del comma 8 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021.

2. Alle aree di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 3 bis.

3. Ulteriori aree possono essere individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, in attuazione del d.lgs. 199/2021 e relativi decreti attuativi.

Art. 4

(Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale provvede:

- a) ad istituire e a tenere uno specifico registro delle superfici interessate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e dei terreni in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali; le Province e i Comuni, con le modalità definite dalla Giunta regionale, sono tenuti a trasmettere le autorizzazioni e le comunicazioni di competenza, relative alla installazione degli impianti di cui a questa legge sul proprio territorio;
- b) a fornire eventuali indirizzi tecnico-amministrativi per l'attuazione di questa legge.

Art. 5

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di potenza di energia da fonti rinnovabili, assegnati alla Regione dalla

Art. 4

(Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale provvede ad istituire e ad aggiornare uno specifico registro delle superfici interessate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e dei terreni in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali ed oggetto di asservimento.

2. Le Province e i Comuni, con le modalità definite dalla Giunta regionale, sono tenuti a trasmettere le autorizzazioni e le comunicazioni di competenza, relative alla installazione degli impianti di cui a questa legge sul proprio territorio.

Art. 5

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e valuta gli effetti conseguiti **prodotti**, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di potenza

normativa statale e come recepiti dal Piano regionale per l'energia e il clima e degli obiettivi di consumo di suolo, oltreché di efficacia nella preservazione delle aree aventi valori primari da tutelare.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale rende conto al Consiglio-Assemblea legislativa regionale sullo stato di attuazione della legge predisponendo a cadenza biennale una relazione alla Commissione assembleare competente che riporti il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la potenza e l'energia prodotta nonché, in relazione alle diverse tipologie di impianti, l'elaborazione di dati resi disponibili dai propri enti strumentali del settore primario e in collaborazione con enti di ricerca, anche con riferimento agli effetti sul suolo utilizzato.

3. La Commissione assembleare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio-Assemblea legislativa regionale per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui a questa legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della medesima legge, sia stata formalmente presentata istanza o altra comunicazione, qualora risulti completa la documentazione ai fini dell'istruttoria o ai fini del decorso dei termini per il silenzio assenso.

2. Nel caso di istanze di autorizzazione di progetti assoggettati a VIA nazionale, le disposizioni di cui a questa legge non si applicano se, alla data di entrata in vigore della medesima legge, sia stato acquisito il provvedimento di VIA favorevole da parte del Ministero della transizione ecologica.

3. Per le istanze presentate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e della relativa normativa regionale di attuazione, la documentazione si intende completa e trova conseguentemente applicazione la disposizione di cui al comma 1, solo nel caso in cui si sia esaurita positivamente la fase di verifica formale di cui al comma 3 dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006.

4. Dalla data di entrata in vigore di questa legge cessa di avere efficacia quanto disposto dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 13 del 30 settembre 2010.

5. Per quanto non previsto da questa legge, si applicano le disposizioni statali in materia.

di energia da fonti rinnovabili, assegnati alla Regione dalla normativa statale e come recepiti dal Piano regionale per l'energia e il clima ~~e degli obiettivi di consumo di suolo, oltreché di efficacia nella preservazione delle aree aventi valori primari da tutelare,~~ **nonché dell'obiettivo di preservazione delle aree aventi valori primari da tutelare.**

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale rende conto al Consiglio-Assemblea legislativa regionale sullo stato di attuazione della legge predisponendo a cadenza biennale una relazione ~~alla Commissione assembleare competente~~ che riporti **almeno** il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la potenza e l'energia prodotta nonché, in relazione alle diverse tipologie di impianti, l'elaborazione di dati resi disponibili dai propri enti strumentali ~~del settore primario~~ e in collaborazione con enti di ricerca, anche con riferimento agli effetti sul suolo utilizzato.

3. La relazione di cui al comma 2 viene resa pubblica a cura del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

Soppresso

6. Le disposizioni di questa legge hanno vigenza fino al recepimento regionale dei decreti ministeriali di cui al comma 1 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021.

Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

Art. 6 bis
(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 7
(Dichiarazione d'urgenza)

Identico

Proposta di legge n. 140**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, nel perseguire la transazione energetica del sistema socio-economico regionale ponendosi l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, in conformità al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

2. All'individuazione si procede attraverso un contemperamento degli interessi coinvolti dalla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia, con i valori di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità, e in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica regionale.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge si intende per:

- a) impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare costituito da moduli fotovoltaici piani, dai dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica e dalle infrastrutture di connessione alla rete e da tutte le altre componenti tecnologiche che fanno parte del medesimo impianto; gli impianti fotovoltaici, ai fini di questa legge, si suddividono in:

- 1) impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra: impianto nel quale la superficie assorbente e/o vetrata coperta dell'insieme dei moduli fotovoltaici risulta posata o infissa attraverso supporti sul terreno;
 - 2) impianto agro-voltaico: impianto per la produzione di energia elettrica che, secondo le diverse soluzioni tecnologiche rese disponibili, adotta soluzioni con moduli elevati da terra su terreni mantenuti in coltivazione, qualificati come Superficie Agricola Utilizzata (SAU) secondo la definizione ISTAT, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale; l'attività agricola deve essere oggetto di un piano colturale formalizzato, nel rispetto di quanto previsto dalla relazione agronomica approvata nell'ambito del rilascio della autorizzazione;
 - 3) impianto fotovoltaico flottante o galleggiante: impianto per la produzione di energia elettrica costituito da moduli fotovoltaici che utilizzano specifiche tecnologie per il galleggiamento sull'acqua;
- b) aree agricole di pregio: aree caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate, dalla continuità e dall'estensione delle medesime, contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica;
- c) relazione agronomica: relazione specialistica, asseverata da tecnico abilitato, che persegue l'obiettivo di descrivere, sia prima che dopo la realizzazione dell'impianto, l'uso agricolo del suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue, la capacità di fornire reddito agrario nell'arco temporale interessato dall'impianto.

Art. 3

(Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti)

1. Ai sensi dell'articolo 1, costituiscono indicatore di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2 le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, già individuate o individuabili in base alle seguenti materie di tutela:

- a) Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio:
 - 1) i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco;
 - 2) le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni

culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

- 3) gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004;
- 4) zone all'interno dei coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica ai sensi degli articoli 39 e 40 delle NTA del PPAR;
- 5) zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse, storico e/o religioso;
- 6) zone individuate ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti;

b) Ambiente:

- 1) le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette;
- 2) le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate con elementi come elementi areali;
- 3) le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 79/409/CEE e ai sensi della legge 6 regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000);
- 4) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale (Important Bird Areas);
- 5) le aree caratterizzate da situazione di dissesto e/o rischio idrogeologico nel Piano di assetto idrogeologico (PAI) vigente;

c) Agricoltura:

- 1) aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni in-

teressati da coltivazioni biologiche. L'indicatore di presuntiva non idoneità permane per i cinque anni successivi all'eventuale variazione colturale, previa annotazione nel fascicolo aziendale;

- 2) paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, istituito presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali);
- 3) sistemi agricoli tradizionali iscritti alla Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Agricoltura secondo il programma GIAHS della FAO;
- 4) aree agricole di particolare pregio, come definite dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, rispetto al contesto paesaggistico-culturale ed individuate ai sensi dell'articolo 6, in coerenza e per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 12 del d.lgs 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo.

Art. 4

(Individuazione degli indicatori di idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti)

1. La Giunta regionale individua come aree con indicatori di idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici:

- a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, ivi incluse quelle dismesse;
- b) i terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie;
- c) le superfici di tutte le strutture edificate, ivi compresi capannoni industriali e parcheggi secondo soluzioni progettuali volte ad assicurare la funzionalità;
- d) le aree interessate da discariche, da miniere e cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per le quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuto completamento dell'attività di recupero e ripristino ambientale;
- e) le aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione di opere pubbliche o di attrezzature o impianti di interesse pubblico, nonché le relative aree di pertinenza e di rispetto;
- f) i siti ove sono già installati impianti della stessa tipologia e in cui vengono realizzati interventi di modifica che non aumentano l'area perimetrale

dell'impianto, o comunque qualificabili come non sostanziali ai sensi della normativa vigente.

2. Alle aree di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5.

3. Ulteriori aree sono individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, in attuazione del d.lgs. 199/2021 e relativi decreti attuativi.

Art. 5

(Valutazione delle istanze)

1. Le istanze di insediamento di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 3, sono valutate dagli enti competenti avuto riguardo alla loro tipologia, alle soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia.

2. Costituiscono altresì parametri per l'insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali:

- a) per gli impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW, la realizzabilità solo in forma di impianto agrovoltaiico di cui al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;
- b) per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, da realizzare su siti di cava già oggetto di rilascio di concessioni per l'esercizio della pesca dilettantistica o sportiva, l'individuazione di soluzioni progettuali volte a consentire il mantenimento di forme di esercizio delle attività oggetto di concessione.

3. Per gli impianti agrovoltaiici di cui al comma 2, i richiedenti corredano il progetto dell'impianto con una relazione agronomica, con i contenuti minimi specificati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, asseverata da tecnico abilitato, e con la previsione di un sistema di monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola o pastorale sull'area interessata.

Art. 6

(Competenze delle Province)

1. Le Province, sentiti i Comuni interessati ed avvalendosi del Tavolo tecnico di cui al comma 7 dell'articolo 7, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, individuano le aree agricole di pregio così come definite alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), diffida le Province a provvedere entro i successivi trenta giorni.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede, entro i successivi novanta giorni, anche nominando un commissario ad acta.

Art. 7

(Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentita la competente Commissione assembleare, definisce le linee guida operative che presidono alla realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui a questa legge e alla realizzazione delle opere ed infrastrutture funzionalmente connesse.

2. Nelle aree e siti individuati dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3, la Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 1 può individuare, ove non già previste dalle rispettive discipline, delle aree di rispetto da qualificarsi come aree con indicatori di presuntiva non idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici a seconda della tipologia di bene tutelato nel limite massimo di mille metri dalla perimetrazione dell'area classificata non idonea.

3. Ferma restando la disciplina in materia di semplificazione per impianti da fonti rinnovabili in aree idonee, la Giunta regionale, fatta salva l'applicazione dei criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con proprio provvedimento i criteri per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e delle procedure di VIA di competenza regionale, nonché ai fini dell'espressione del parere di competenza regionale nell'ambito dei procedimenti di VIA statale nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia, in applicazione dei seguenti principi:

- a) considerare nell'ambito della valutazione della sostenibilità dell'intervento, oltre che l'aspetto ambientale, anche gli impatti sociali ed economici dell'intervento;
- b) considerare la potenza complessiva dell'impianto fotovoltaico, l'estensione della superficie interessata nel suo complesso dall'impianto, nonché la presenza, in ambito comunale, con particolare riferimento nelle aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, di ulteriori impianti della stessa tipologia;

- c) considerare la localizzazione in aree con indicatori di idoneità, come individuate ai sensi dell'articolo 4;
- d) considerare la localizzazione in aree con indicatori di presuntiva non idoneità, come individuate ai sensi dell'articolo 3.

4. La Giunta regionale provvede:

- a) ad istituire e a tenere uno specifico registro delle superfici interessate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici; i Comuni, con le modalità definite dalla Giunta regionale, sono tenuti a trasmettere le autorizzazioni e le comunicazioni di competenza, relative alla installazione degli impianti di cui a questa legge sul proprio territorio;
- b) a definire, al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni di competenza dei Comuni, i relativi schemi di modulistica.

5. La Giunta regionale, avvalendosi dei propri enti strumentali, verifica, effettuando anche controlli a campione in loco, il rispetto delle prescrizioni agronomiche di cui al comma 3 dell'articolo 5.

6. La Giunta regionale definisce, in conformità alla normativa vigente, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e disciplina le procedure di variazione della titolarità dell'autorizzazione, disponendo, in particolare, i requisiti di idoneità tecnica e capacità finanziaria, nonché in materia di subentro nei diritti e negli obblighi in ordine, rispettivamente, alle garanzie di esercizio ed adempimento degli stessi.

7. La Giunta regionale, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui a questo articolo, provvede ad istituire un Tavolo tecnico composto dalle strutture regionali competenti in materia di energia, di agroambiente, di VIA e di pianificazione territoriale e coordinato dalla struttura regionale competente in materia di energia; il Tavolo tecnico può avvalersi, previa intesa, di rappresentanti delle amministrazioni statali competenti in materia.

Art. 8

(Procedimenti autorizzatori e adempimenti conseguenti)

1. Gli impianti fotovoltaici sono soggetti alla disciplina statale in materia di valutazione di impatto ambientale secondo quanto disposto dalla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, nonché alle disposizioni statali in materia di semplificazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresi quelli che comportano interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati, senza incremento di area occupata, di riduzione dei termini per gli interventi in aree idonee, ivi comprese quelle in materia di estensione delle fattispecie in cui è ammesso il

ricorso alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

2. Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e le procedure di VIA ordinaria di competenza regionale, nonché le procedure attivate ai fini dell'espressione del parere di competenza regionale nell'ambito dei procedimenti di VIA statale, sono espletate dalla Regione secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 7.

3. Qualora l'impianto risulti assoggettato alla procedura ordinaria di VIA di competenza regionale l'istanza va presentata dal proponente ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 per l'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) e della relativa normativa regionale.

4. Nel PAUR, ai sensi di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, oltre al provvedimento di VIA, confluiscono tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, compresa anche l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua le fidejussioni a garanzia della rimozione e smaltimento dell'impianto e della rimessa in ripristino dello stato dei luoghi, anche in rapporto alle tipologie e alle dimensioni degli impianti.

Art. 9

(Norme di salvaguardia)

1. L'istruttoria delle istanze presentate con riferimento alle aree per le quali è stato attivato il procedimento di riconoscimento quali aree agricole di pregio, è sospesa per il termine complessivo del procedimento come definito ai sensi dell'articolo 6.

2. Nelle more della definizione del procedimento di cui all'articolo 6, relativo alle aree agricole di pregio, la disposizione di cui al comma 1 non opera per le aree già individuate come idonee ai sensi e per gli effetti della disciplina vigente.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni indicate in questa legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della medesima legge, sia stata formalmente presentata istanza o altra comunicazione, qualora risulti completa la documentazione ai fini dell'istruttoria o ai fini del decorso dei termini per il silenzio assenso.

2. Per le istanze presentate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, la documentazione si intende completa, e trova conseguentemente applicazione la disposizione di cui al comma 1, solo nel caso in cui si sia esaurita positivamente la fase di verifica formale di cui al comma 3 dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006.

3. Per le istanze di autorizzazione relative a progetti per i quali sia stato acquisito, alla data di entrata in vigore di questa legge, il provvedimento di VIA favorevole da parte del Ministero della Transizione Ecologica, non trova applicazione la presente disciplina.

Art. 11

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per la energia ed il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia, di perseguimento degli obiettivi di consumo di suolo zero entro il 2050, di tutela del suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile e di lotta ai cambiamenti climatici.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale rende conto al Consiglio-Assemblea legislativa sullo stato di attuazione di questa legge predisponendo, a cadenza biennale, una relazione alla Commissione assembleare competente che riporti il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la potenza e l'energia prodotta nonché, in relazione alle diverse tipologie di impianti, l'elaborazione dei dati resi disponibili dai propri enti strumentali competenti in materia e in collaborazione con enti di ricerca, anche con riferimento agli effetti sul suolo utilizzato.

Art. 12

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Proposta di legge n. 170**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, consapevole che il territorio regionale è caratterizzato da un numero consistente di siti ed ecosistemi che costituiscono punti di eccellenza ambientale ed al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

2. All'individuazione si procede attraverso un contemperamento degli interessi coinvolti dalla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2, in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC), con i valori di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità, e in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica regionale.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge si intende per:

- a) impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare costituito da moduli fotovoltaici piani, dai dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica e dalle infrastrutture di connessione alla rete e da tutte le altre componenti tecnologiche che fanno parte del medesimo impianto; gli impianti fotovoltaici, ai fini di questa legge, si suddividono in:
- 1) impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra: impianto nel quale la superficie assorbente e/o vetrata coperta dell'insieme dei moduli fotovoltaici risulta posata o infissa attraverso supporti sul terreno;
 - 2) impianto agrovoltaiico: impianto per la produzione di energia elettrica che adotta soluzioni con moduli elevati da terra su terreni mantenuti in coltivazione, qualificati come Superficie Agricola Utilizzata (SAU) secondo la definizione ISTAT, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale; l'attività agricola deve essere oggetto di un piano

- colturale formalizzato, nel rispetto di quanto previsto dalla relazione agronomica approvata nell'ambito del rilascio della autorizzazione;
- 3) impianto fotovoltaico flottante o galleggiante: impianto per la produzione di energia elettrica costituito da moduli fotovoltaici che utilizzano specifiche tecnologie per il galleggiamento sull'acqua;
- b) aree agricole di pregio: aree caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate, dalla continuità e dall'estensione delle medesime, contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica;
- c) relazione agronomica: relazione specialistica, asseverata da tecnico abilitato, che persegue l'obiettivo di descrivere, sia prima che dopo la realizzazione dell'impianto, l'uso agricolo del suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue, la capacità di fornire reddito agrario nell'arco temporale interessato dall'impianto;
- d) asservimento: il vincolo pertinenziale, in regime di esclusività, fra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali e l'area su cui insiste l'impianto fotovoltaico; il relativo vincolo, di durata pari alla durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, è reso pubblico mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Art. 3

(Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti)

1. Ai sensi dell'articolo 1, costituiscono indicatori di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2 le aree agricole, i beni ed il paesaggio rurale particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, con ricadute negative dal punto di vista turistico e ricettivo, già individuati o individuabili in base ai seguenti ambiti di tutela:
- a) siti inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO;
- b) le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- c) aree ed immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004;
- d) aree tutelate per legge individuate ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004;

- e) zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- f) le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
- g) le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- h) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente piano faunistico venatorio regionale;
- i) le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposte del Governo ovvero di proposte di legge regionale approvate dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e semi naturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali tutelate dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie, specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, nonché dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
- l) le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STC, DOC, DOCG, DE.CO, produzioni tradizionali), nonché le aree di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico culturale, in coerenza e per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
- m) le aree caratterizzate da situazioni di dissesto, e/o rischio idrogeologico, oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in

- materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico;
- n) paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, istituito presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali);
 - o) sistemi agricoli tradizionali iscritti alla Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Agricoltura secondo il programma GIAHS della FAO;
 - p) aree agricole di pregio, come definite ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 ed individuate ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4

(Valutazione delle istanze)

1. Le istanze di insediamento di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 3, sono valutate dagli enti competenti avuto riguardo alla loro tipologia, alle soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia.

2. Costituiscono altresì parametri per l'insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali:

- a) per gli impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW:
 - 1) la realizzabilità solo in forma di impianto agrovoltaiico di cui al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;
 - 2) in deroga a quanto previsto dal numero 1), la realizzabilità in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra di cui al numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 applicando il regime di asservimento come definito all'articolo 2, con l'obbligo che le zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali asservite all'impianto siano almeno pari a 15 volte l'area occupata dall'impianto, entrambe insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini;
- b) per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW, la realizzabilità sia in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra che agrovoltaiico senza l'applicazione del regime di asservimento;
- c) per gli impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti, da realizzare su siti di cava già oggetto di rilascio di concessioni per l'esercizio della pesca

dilettantistica o sportiva l'individuazione di soluzioni progettuali volte a consentire il mantenimento di forme di esercizio delle attività oggetto di concessione.

3. Ai fini della realizzazione nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali di impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti o amministrazioni pubbliche, ai fini dell'autoconsumo o realizzati in regime di comunità energetiche composte da soggetti pubblici o privati o da entrambi, non rilevano come indicatori di presuntiva non idoneità:

- a) le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STC, DOC, DOCG, DE.CO, produzioni tradizionali), per i soli impianti di tipo agrovoltaico, a condizione del mantenimento delle relative produzioni agroalimentari di qualità o coltivazioni biologiche;
- b) le aree agricole di pregio come definite dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

4. Per gli impianti agrovoltaici di cui ai commi 2 e 3, i richiedenti corredano il progetto dell'impianto con una relazione agronomica, con i contenuti minimi specificati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, asseverata da tecnico abilitato, e con la previsione di un sistema di monitoraggio ai fini della verifica e dell'attestazione della continuità dell'attività agricola o pastorale sull'area interessata.

Art. 5

(Competenze delle Province)

1. Le Province, sentiti i Comuni ed avvalendosi del Tavolo tecnico di cui al comma 6 dell'articolo 6, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, individuano le aree agricole di pregio così come definite alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali), diffida le Province a provvedere entro i successivi trenta giorni.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede, entro i successivi novanta giorni, anche nominando un commissario ad acta.

Art. 6

(Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce le linee guida operative che presiedono alla realizzazione degli impianti fotovoltaici previsti in questa legge e

alla realizzazione delle opere ed infrastrutture funzionalmente connesse.

2. Nelle aree e siti individuati dall'articolo 3, la Giunta regionale può individuare, ove non già previste dalle rispettive discipline, aree di rispetto da qualificarsi come aree con indicatori di presuntiva non idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici a seconda della tipologia di bene tutelato, nel limite massimo di mille metri dalla perimetrazione dell'area classificata non idonea.

3. La Giunta regionale provvede:

- a) ad istituire e a tenere uno specifico registro delle superfici interessate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e dei terreni in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali ed oggetto di asservimento; i Comuni, con le modalità definite dalla Giunta regionale, sono tenuti a trasmettere le autorizzazioni e le comunicazioni di competenza, relative alla installazione degli impianti di cui a questa legge sul proprio territorio;
- b) a definire, al fine di rendere omogenea la predisposizione delle domande e della documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni di competenza dei Comuni, i relativi schemi di modulistica.

4. La Giunta regionale, avvalendosi dei propri enti strumentali, verifica effettuando anche controlli a campione in loco, il rispetto delle prescrizioni agronomiche di cui al comma 4 dell'articolo 4.

5. La Giunta regionale definisce, in conformità alla normativa vigente, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e disciplina le procedure di variazione della titolarità della autorizzazione, disponendo, in particolare, i requisiti di idoneità tecnica e capacità finanziaria, nonché in materia di subentro nei diritti e negli obblighi in ordine, rispettivamente, alle garanzie di esercizio ed adempimento degli stessi.

6. La Giunta regionale, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui a questo articolo, provvede ad istituire un Tavolo tecnico composto dalle strutture regionali competenti in materia di energia, di agroambiente, di valutazione di impatto ambientale e di pianificazione territoriale e coordinato dalla struttura regionale competente in materia di energia; il Tavolo tecnico può avvalersi, previa intesa, di rappresentanti delle amministrazioni statali competenti in materia.

7. Al fine di agevolare l'adozione del provvedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 5, la Giunta regionale concede un contributo alle Province, suddiviso in misura direttamente proporzionale alla incidenza della superficie agricola utilizzata (SAU), secondo la definizione ISTAT, nel rispettivo territorio, sul totale della superficie agricola utilizzata (SAU) regionale.

Art. 7

(Aree con indicatori di idoneità)

1. La Giunta regionale individua come aree con indicatori di idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici:

- a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, ivi incluse quelle dismesse;
- b) i terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie;
- c) le superfici di tutte le strutture edificate, ivi compresi capannoni industriali e parcheggi secondo soluzioni progettuali volte ad assicurare la funzionalità;
- d) le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuto completamento dell'attività di recupero e ripristino ambientale, o cessate, non recuperate sulle quali è sempre consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a condizione che le suddette aree non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica, riconosciuta dalla pianificazione territoriale e urbanistica, e qualora la realizzazione dell'impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima zona;
- e) le aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione di opere pubbliche o di attrezzature o impianti di interesse pubblico, nonché le relative aree di pertinenza e di rispetto;
- f) i siti ove sono già installati impianti della stessa tipologia e in cui vengono realizzati interventi di modifica che non aumentano l'area perimetrale dell'impianto, o comunque qualificabili come non sostanziali ai sensi della normativa vigente.

2. Alle aree di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 4.

3. Ulteriori aree sono individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, in attuazione del d.lgs. 199/2021 e relativi decreti attuativi.

Art. 8

(Norme di salvaguardia)

1. L'istruttoria delle istanze presentate, a valere su aree per le quali è stato attivato il procedimento di riconoscimento quali aree agricole di pregio, è sospesa per il termine complessivo del procedimento come definito ai sensi dell'articolo 5.

2. Nelle more della definizione del procedimento di cui all'articolo 5, relativo alle aree agricole di pregio, la disposizione di cui al comma 1 non opera per le aree già individuate come idonee ai sensi e per gli effetti della disciplina vigente.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e valuta gli effetti conseguiti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per la energia ed il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia, di perseguimento degli obiettivi di consumo di suolo zero entro il 2050, di tutela del suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile e di lotta ai cambiamenti climatici.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale rende conto al Consiglio-Assemblea legislativa regionale sullo stato di attuazione della legge predisponendo a cadenza biennale una relazione alla Commissione assembleare competente che riporti il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la potenza e l'energia prodotta nonché, in relazione alle diverse tipologie di impianti, l'elaborazione di dati resi disponibili dai propri enti strumentali del settore primario e in collaborazione con enti di ricerca, anche con riferimento agli effetti sul suolo utilizzato.

3. La Commissione assembleare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio-Assemblea legislativa regionale per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l'anno 2023 e di euro 400.000,00 per l'anno 2024 a carico della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica ed assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Alla copertura degli oneri indicati al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" per l'anno 2023 e nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" per l'anno 2024 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

SOPPRESSO

ALLEGATO A1) Indicatori rappresentativi di valori primari da tutelare in termini di difficile compatibilità con l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, compresi gli agrivoltaici, e su specchi d'acqua.

CODICE <i>DM</i> <i>10/2010</i> <i>Allegato</i> <i>3 lettera</i> <i>f</i>	TIPOLOGIA
1	<i>I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.lgs 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;</i>
	<i>I siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO Centro storico di Urbino e relativo buffer zone (Fonte sito Unesco - http://whc.unesco.org/en/list/828);</i>
	<i>Le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.lgs 42 del 2004," http://www.cultura.marche.it/CMDirector.aspx?cat=721</i>
	<i>Gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;</i>

CODICE <i>DM</i> <i>10/2010</i> <i>Allegato</i> <i>3 lettera</i> <i>f</i>	TIPOLOGIA
2	<i>Zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;</i>

CODICE <i>DM</i> <i>10/2010</i> <i>Allegato</i> <i>3 lettera</i> <i>f</i>	TIPOLOGIA
3	<i>Zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;</i>
	<i>Zone situate in prossimità di parchi archeologici e fascia di rispetto parchi archeologici (150 metri misurata dal perimetro dell'area a parco o, qualora più estesa, da quella derivata dal vincolo archeologico); http://www.archeomarche.it/. Di seguito si riporta l'elenco dei parchi archeologici di cui alla L.R. n. 16/1994:</i>
	<ul style="list-style-type: none"> - Parco archeologico di Urbs Salvia (Urbisaglia – MC) - Parco Archeologico di Sentinum (Sassoferrato –AN) - Parco Archeologico di Suasa Senonum (Castelleone di Suasa – PU) - Parco Archeologico di Cupra Marittima (Cupra Marittima – AP) - Parco Archeologico di Forum Semproni (Fossombrone – PU) - Parco Archeologico di Septempeda (San Severino Marche – MC) - Parco Archeologico di Falerius Picenus (Falerone –FM)
	<i>Nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso</i>

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
4	Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
	Parco Area A
	Riserva naturale Integrale e riserva naturale orientata

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
7	Le Important Bird Areas (I.B.A.);
	IT 085- Monte Conero; IT 087 – Sentina ; IT 095 – Monti Sibillini (Fonte: http://www.birdlife.org/datazone/sites/index.html?action=SitHTMFindResults.asp&INam=&Reg=7&Cty=105)

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
8	Le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e semi naturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
	Aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione - Aree floristiche L.R. 52/74 "Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali" e relativi decreti istitutivi.

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
9	Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo.
	<i>Lenticchia di Castelluccio IGP</i>

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
10	Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nel Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 152/2006;
	<i>Aree a rischio di frana e valanga P 4 o assimilate - Norme tecniche attuative - DACR n. 116 del 21/01/2004</i>

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
11	Zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti
	<i>I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;</i>
	<i>I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;</i>
	<i>Fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;</i>
	<i>Ghiacciai e i circhi glaciali;</i>
	<i>I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;</i>
	<i>Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica</i>

CODICE DM 10/2010	TIPOLOGIA
17.3	Aree non idonee desumibili dagli strumenti di Pianificazione Paesaggistica regionali
	Sottosistema geologico geomorfologico ed idrogeologico Art. 6 – aree di eccezionale valore GA
	Sottosistema botanico vegetazionale Art. 11 – aree di eccezionale valore BA
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 28 – emergenze geologiche e geomorfologiche
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 29 – ambiti di tutela dei corsi d'acqua
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 32 – litorali marini
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 33 – aree floristiche
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 34 – foreste demaniali regionali e boschi
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 35 – pascoli
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 36 – zone umide
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 38 – paesaggio agrario di interesse storico ambientale
	Categorie costitutive del paesaggio Art. 40 – edifici e manufatti storici
	Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art. 41 – aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dal D.lgs. 42/2004 (ex L. 1089/1939)
	Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art. 41 – altre aree archeologiche di particolare interesse
	Categorie costitutive del paesaggio – zone archeologiche e strade consolari Art. 41 – le strade consolari romane
	Categorie costitutive del paesaggio – Art. 42 – luoghi di memoria storica
	Categorie costitutive del paesaggio – Art. 43 – punti panoramici e strade panoramiche

SOPPRESSO

ALLEGATO A2) Indicatori con valori primari da tutelare in termini di compatibilità limitata alla installazione di impianti fotovoltaici a terra, compresi gli agrivoltaici, limitatamente a determinate potenze.

- 1. Compatibilità per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici di potenza inferiore a 20 KW.**

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
4	Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
	Parco Area B
	Parco Area C

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
6	Le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
	n. 80 Siti di Interesse Comunitario SIC (Fonte: http://www.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/ReteNatura2000/2008_SIC_elenco.pdf)
	n. 29 Zone di Protezione Speciale ZPS (Fonte: http://www.regione.marche.it/Portals/0/)

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
10	Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrato nel Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dalla Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell' art. 63 del D.lgs 152/2006;
	Aree a rischio frana P3 o assimilate – Norme tecniche attuative - DACR n. 116 del 21/01/2004 -

2. **Compatibilità alla installazione di impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici di potenza inferiore a 200 KW.**

CODICE <i>DM 10/2010</i> <i>Allegato 3</i> <i>lettera f</i>	TIPOLOGIA
4	Le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
	<i>Parco Area D</i>

CODICE <i>DM 10/2010</i> <i>Allegato 3</i> <i>lettera f</i>	TIPOLOGIA
8	Le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
	<i>Fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette;</i>

CODICE <i>DM 10/2010</i> <i>Allegato 3</i> <i>lettera f</i>	TIPOLOGIA
10	Le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nel Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottato dalla competente Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 152/2006;
	<i>Aree a rischio frana P1 o assimilate - Norme tecniche attuative - DACR n. 116 del 21/01/2004</i>
	<i>Aree a rischio frana P2 -- Norme tecniche attuative - DACR n. 116 del 21/01/2004</i>

SOPPRESSO

ALLEGATO B Indicatori di idoneità alla installazione di impianti fotovoltaici a terra compresi gli agrivoltaici

1. *Esclusivamente per l'installazione di impianti agrivoltaici le aree agricole anche di pregio come elencate nella tabella 11.1, che non ricadono in aree vincolate ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nei perimetri stabiliti al precedente dal punto 10 dell'art.3 comma 1 lett.c) e nelle aree individuate dall'allegato A1, a condizione che l'impianto agrivoltaico rispetti le seguenti condizioni:*
- a. *abbia i requisiti previsti dalle linee guida nazionali sull'agrivoltaico;*
 - b. *sia dimensionato al consumo energetico dell'azienda agricola proprietaria del terreno o nel caso sia proposto da una comunità energetica, rispetti i limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale sulle comunità energetiche;*
 - c. *non comporti la modifica dell'indirizzo produttivo presente nel sito;*
 - d. *siano state coperte tutte le superfici disponibili e tecnicamente utilizzabili presenti nell'area;*
 - e. *non sia superata la copertura dell'1% della superficie agricola utile a livello regionale;*
- sono valutate come indicatore di idoneità ferme restando, qualora l'area agricola, anche di pregio, ricada nelle aree individuate nell'allegato A2. le limitazioni alle soglie di potenza ivi indicate.*

Tab. 11.1 Aree agricole di pregio:

CODICE DM 10/2010 Allegato 3 lettera f	TIPOLOGIA
	<i>Le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo.</i>

Vigneti DOP (ex DOC e DOCG):

DOC Regione Marche

- Bianchello del Metauro;
- Colli Maceratesi;
- Colli Pesaresi;
- Esino;
- Falerio dei Colli Ascolani;
- I terreni di San Severino;
- Lacrima di Morro d'Alba;
- Offida;
- Pergola;
- Rosso Conero;
- San Ginesio;
- Serrapetrona;
- Rosso Piceno;
- Verdicchio dei castelli di Jesi;

	<ul style="list-style-type: none">• Verdicchio di Matelica. DOCG Regione Marche• Rosso Conero;• Vernaccia di Serrapetrona; (fonte http://www.regione.marche.it/Default.aspx?TabId=246)
	Oliveti
	Produzioni biologiche certificate
	Produzione integrata certificata

2. *Le aree perimetrare dal Piano per l'Assetto idrogeologico a rischio esondazione a condizione che:*

- *tutti i componenti vengano installati su supporti ad una altezza superiore al tirante idraulico calcolato per tempi di ritorno pari a 200 anni;*
- *che i supporti siano calcolati per resistere anche alle suddette piene;*
- *che i supporti siano tali da non incrementare il rischio di esondazione e non interferiscano con il regime idraulico.*

sono valutate come indicatore di idoneità a condizione che il progetto sia accompagnato da una relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento delle condizioni sopra indicate e che la relazione stessa sia valutata favorevolmente dall'Autorità idraulica che rilascerà uno specifico parere nell'ambito del procedimento autorizzativo. In caso di comunicazione lavori ed altre forme semplificate, sarà necessario allegare tale parere favorevole.